



N. 6.

Legge relativa alle tasse di macellazione e al dazio sulle carni.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

**Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella seduta delli 26 Febbraio 1948:**

Art. 1.

Le tasse di macellazione sono aumentate come appresso:

- 1) Bue }
- 2) Manzo e manza }
- 3) Toro }L. 100
- 4) Vacca }
- 5) Sopranno (vitellone) }
- 6) Vitello da latte " 60
- 7) Ovino adulto " 40
- 8) Ovino da latte " 20
- 9) Suino " 130

Art. 2.

Il dazio sulle carni è aumentato come appresso:

- 1) Bue da L. 300 a L. 1200
- 2) Manzo o manza " " 250 " " 1000
- 3) Toro }
- 4) Vacca }" " 300 " " 800

5) Sopranno (vitellone) " " 200 " " 600

6) Vitello da latte " " 100 " " 400

7) Ovino adulto " " 50 " " 100

8) Ovino da latte (agnello) " " 25 " " 50

9) Suino " " 150 " " 300

La carne macellata importata è soggetta al dazio di L. 5 al Kg.

Art. 3.

La presente Legge entra in vigore il 1° Aprile 1948.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 Febbraio 1948 (1647 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Mariano Ceccoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini